



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Generale
Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale

**Settore Politiche del Farmaco,
Innovazione e Appropriatezza**

Prot. N. AOOGR/210306/Q.090.080

Data, 18 Agosto 2011

Oggetto: assistenza farmaceutica; delibera Giunta Regionale 722 del 4 agosto 2011. Indicazioni applicative.

Ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie

Alle OO.SS delle Farmacie Pubbliche e Private

Alle OO.SS dei Medici Dipendenti e
convenzionati con il SSN

Dalla data di entrata in vigore delle misure indicate nelle delibera di cui all'oggetto le farmacie pubbliche e private convenzionate con la Regione Toscana all'atto della erogazione delle prestazioni farmaceutiche in regime convenzionale sono tenute a introitare le quote di partecipazione alla spesa farmaceutica come indicata nella delibera stessa ovvero utenti con reddito inerente la famiglia fiscale o equivalente ISEE:

- inferiore a € 36.151,98: nessuna compartecipazione
- compreso fra € 36.151,99 e € 70.000: 1 euro a confezione con un massimo di 2 euro a ricetta;
- compreso fra € 70.000,01 e € 100.000: 2 euro a confezione con un massimo di 4 euro a ricetta;
- oltre € 100.000,01: 3 euro a confezione con un massimo di 6 euro a ricetta;

per quota massima per ricetta si intende che nel caso in cui il numero di confezioni per ricetta sia superiore a due la quota di partecipazione non deve superare il limite massimo indicato per ogni fascia.

Sono esentati dal pagamento della quota di partecipazione alla spesa:

1. Gli invalidi di guerra titolari di pensione vitalizia
2. Gli invalidi per servizio
3. Gli invalidi civili al 100% e i grandi invalidi per lavoro
4. I danneggiati da vaccinazione obbligatoria, trasfusioni, somministrazione di emoderivati, limitatamente alle prestazioni necessarie per la cura delle patologie previste dalla legge 210/1992
5. Le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e familiari
6. I ciechi e i sordomuti
7. Gli ex deportati da campi di sterminio titolari di pensione vitalizia
8. Gli infortunati sul lavoro per il periodo dell'infortunio e per le patologie direttamente connesse purché indicato sulla ricetta
9. Gli assistiti affetti da patologia cronica e invalidante individuate dai Decreti del Ministero della Sanità 329/1999 e 296/2001 e i pazienti affetti da malattie rare individuate dal Decreto del Ministero della Sanità 279/2001 per i farmaci correlati alla patologia di esenzione; la valutazione è rimessa al medico prescrittore.
10. I disoccupati iscritti agli elenchi anagrafici dei Centri per l'impiego e i familiari a carico
11. I lavoratori in mobilità e i familiari a carico

12. I lavoratori in cassa integrazione straordinaria e i familiari a carico
13. I lavoratori in cassa integrazione "in deroga"

Al fine di rendere omogeneo su tutto il territorio regionale l'applicazione delle norme contenute nella delibera Giunta Regionale relativamente alla farmaceutica si impartiscono le seguenti indicazioni:

- a) Le esenzioni di cui ai punti da 1 a 9 compresi sono attestati dal medico prescrittore nelle apposite caselle previste nella ricetta



**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE TOSCANA**

(N)	C 0 1	(R)	<small>(Vedi avvertenze sul retro)</small>
<small>NON ESENTE</small>	<small>CODICE ESENZIONE</small>	<small>REDDITO</small>	<small>FIRMA AUTOCERTIFICANTE</small>

- b) Le esenzioni di cui ai punti da 10 a 13 compresi sono autocertificati dall'utente. Sulla ricetta devono essere apposte le seguenti sigle e la firma per autocertificazione:
DIS per gli esenti di cui al punto 10 del precedente paragrafo
MOB per gli esenti di cui al punto 11 del precedente paragrafo
CIG per gli esenti di cui ai punti 12 e 13 del precedente paragrafo



**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE TOSCANA**

(X)	DIS	(R)	<small>(Vedi avvertenze sul retro)</small>
<small>NON ESENTE</small>	<small>CODICE ESENZIONE</small>	<small>REDDITO</small>	<small>FIRMA AUTOCERTIFICANTE</small>

- c) In assenza delle esenzioni di cui al punto precedente, a prescindere dalla data di prescrizione, l'utente è tenuto al pagamento della quota di compartecipazione in base alla fascia di reddito familiare di appartenenza.
- d) Gli assistiti che attestano l'appartenenza alla fascia di reddito tramite ISEE sono tenuti ad esibire l'apposito documento e a controfirmare la ricetta nell'apposito spazio.
- e) L'attestazione sulla ricetta della posizione dell'utente rispetto alla quota di partecipazione alla spesa deve avvenire apponendo nelle ultime due caselle dello spazio riservato, nella ricetta medica, al codice di esenzione le seguenti sigle e la firma per autocertificazione

RA per la classe di reddito familiare fiscale fino a 36.151,98

